

Le novità sui processi per reati fiscali introdotte dal dlgs n. 150/2022 (riforma Cartabia)

Restyling per il penale tributario

Omessa dichiarazione: si va in udienza predibattimentale

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Novità per i processi penal-tributari. Il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o dell'Iva e del sostituto di imposta non è più sottoposto al vaglio del giudice dell'udienza preliminare, passando però per la nuova udienza predibattimentale: è quanto emerge dalla riforma Cartabia, ovvero dall'entrata in vigore del dlgs n. 150/2022 di attuazione della legge 134/2021, recante delega al Governo, tra l'altro, per l'efficienza del processo penale. Questo reato, infatti, è stato ora inserito tra quelli per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede che il pm effettui la citazione diretta a giudizio. Ma attenzione, perché, nei processi monocratici a citazione diretta, proprio la medesima riforma ha inserito, in apertura della fase processuale del giudizio, la celebrazione di una udienza filtro di nuovo conio, denominata predibattimentale e disciplinata dagli artt. 554-bis s.s.c.p.p., che si svolge in camera di consiglio, con p.m. e difensore dell'imputato, davanti a un giudice diverso da quello che celebrerà il dibattimento.

L'udienza preliminare. Il codice di procedura penale prevede, come regola, una fase intermedia tra le indagini preliminari e l'eventuale dibattimento, ovvero l'udienza preliminare, all'esito della quale il giudice, valutate le argomentazioni del pm e della difesa, e se ritiene che le prove acquisite siano sufficienti per poter procedere con la decisione, pronuncia: 1) sentenza di non luogo a procedere, laddove risulti che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato, quando manca una condizione di procedibilità, quando vi è una causa di non punibilità; 2) decreto di rinvio a giudizio, se vi sono elementi probatori idonei a sostenere l'accusa, e possano così essere aperte le porte alla fase dibattimentale. L'udienza preliminare è una fase-filtro che ha la funzione di controllare la fondatezza dell'accusa ed è a garanzia dell'imputato, che altrimenti verrebbe rinviato direttamente a giudizio, e che invece così può difendersi già prima dell'inizio del processo, anche depositando memorie o rilasciando delle dichiarazioni spontanee, oppure può richiedere l'adozione di riti alternativi.

La citazione diretta a giudizio. Tuttavia, per alcuni reati, di più semplice accertamento, per snellire il procedimento il codice di rito prevede la citazione diretta a giudizio. Meccanismo attraverso cui il pm esercita l'azione penale citando l'im-

I processi penal tributari post riforma Cartabia

Art. 550 c.p.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. [...] 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti: [...] g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Reati dlgs 74/2000 per cui si celebra udienza preliminare	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti • art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici • art. 4 – Dichiarazione infedele • art. 8 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti • art. 10 – Occultamento o distruzione documenti contabili • art. 10-quater c. 2 – Indebita compensazione di crediti inesistenti • art. 11 c. 1 I periodo – Sottrazione fraudolenta imposte > 200.000 euro
Reati dlgs 74/2000 per cui l'azione penale è esercitata con la citazione diretta a giudizio	<ul style="list-style-type: none"> • art. 5 – Omessa dichiarazione • art. 10-bis – Omesso versamento di ritenute certificate • art. 10-ter – Omesso versamento di Iva • art. 10-quater c. 1 – Indebita compensazione di crediti non spettanti • art. 11 c. 1 I periodo – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte <p>NOVITÀ un'udienza filtro predibattimentale in camera di consiglio innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale si celebrerà il dibattimento</p>

putato a comparire direttamente per il dibattimento innanzi al tribunale in composizione monocratica, senza il controllo circa la fondatezza dell'accusa da parte del giudice per l'udienza preliminare. Precisamente, l'art. 550 c.p.p. riserva questo trattamento procedurale alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la multa (purché non siano di competenza del giudice di pace), ai delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo anche se congiunta a multa, nonché al novero dei reati espressamente indicati al secondo comma della disposizione.

I reati tributari. Quanto ai reati tributari disciplinati dal dlgs 74/2000, prima dell'intervento riformatore, non essendo nessuno di questi espressamente contemplato nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p., la citazione diretta interessava i soli illeciti la cui pena massima non superava il limite previsto dal comma 1, ovvero 4 anni di pena detentiva: i reati di omesso versamento delle ritenute certificate e dell'iva di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, la indebita compensazione di crediti non spettanti di cui all'art. 10-quater c. 1, per i quali la cornice edit-

tale varia dai 6 mesi a 2 anni di reclusione, e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nella forma non aggravata, punita ai sensi dell'art. 11 con la detenzione da 6 mesi a 4 anni. Per gli altri reati fiscali, passaggio obbligato per l'udienza preliminare: dall'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti alla frode fiscale mediante altri artifici (per i quali la pena, ex artt. 2, 3 e 8 dlgs 74/2000, può arrivare fino a 8 anni di reclusione), dalla infedele e omessa dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5 alla indebita compensazione di crediti inesistenti di cui all'art. 10-quater c. 2 (per cui il massimo edittale è rispettivamente di 4 anni e mezzo, 5 e 6 anni di reclusione), nonché dall'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, punito fino a 7 anni di carcere) alla sottrazione fraudolenta quando l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila (art. 11 c. 1 secondo periodo, con una pena detentiva che tocca nel massimo i 6 anni).

L'ampliamento del novero di cui all'art. 550 c.p.p. Allo scopo di ridurre l'ambito di operatività dell'udienza preliminare, nonché di snellimento e

deflazione del dibattimento, la legge delega ha prescritto all'art. 1, co. 9, lett. l), di «estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme della citazione diretta a giudizio a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento». Dunque, anziché allargare indiscriminatamente l'esercizio dell'azione penale ai reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, la scelta è stata di ampliare il novero delle eccezioni già previste nel secondo comma dell'art. 550 c.p.p., sulla base sia di un criterio formale, per cui deve trattarsi di delitti puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, quindi delitti puniti con un massimo edittale di pena detentiva ricompreso tra quattro e sei anni, anche se congiunta alla pena della multa; sia del requisito sostanziale della non complessità di accertamento.

Omessa dichiarazione. In base a tali criteri, il legislatore

delegato ha inserito tra il catalogo dei reati per cui non va celebrata l'udienza preliminare anche l'omessa dichiarazione, che ai sensi dell'art. 5 dlgs 74/2000 punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Ai sensi del comma successivo, è punito con la medesima pena chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

L'udienza predibattimentale. Oltre a questa novità la legge 134/2021 ne ha prevista, all'art. 1 comma 12, lett. da a) a g), un'altra, ovvero l'introduzione di un'udienza «predibattimentale, in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento». In attuazione della delega, il dlgs 150/2022 introduce nella trama del codice di rito un'udienza predibattimentale in camera di consiglio che serve a consentire un vaglio preliminare, pur più snello di quello rimesso al giudice per l'udienza preliminare, circa la fondatezza e la completezza dell'azione penale. Inoltre, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell'attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie. Incombenze che, spesso, in ragione della loro non prevedibilità, impediscono la predisposizione di un calendario effettivo del dibattimento e, in particolare, dell'istruttoria. Per questa ragione, nell'adempimento della delega, all'udienza predibattimentale è stato assegnato il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (che infatti sono ora trasmessi integralmente al giudice) già emergano elementi che conducono a un proscioglimento, oppure si evidenzino che i dati acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Accanto a queste funzioni, l'udienza predibattimentale è destinata altresì a definire tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio, relativi alla costituzione delle parti e alle questioni preliminari, nonché all'accesso ai riti alternativi.